

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **60/1977** (ECLI:IT:COST:1977:60)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **VOLTERRA**

Udienza Pubblica del **09/03/1977**; Decisione del **24/03/1977**

Deposito del **30/03/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8782**

Atti decisi:

N. 60

ORDINANZA 24 MARZO 1977

Deposito in cancelleria: 30 marzo 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 94 del 6 aprile 1977.

Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 23 novembre 1971, n. 1047 (Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione

dell'art. 274 del codice civile), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1974 dal tribunale di Lanciano, nel procedimento civile vertente tra Tantarelli Franco e Ferrari Mario, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Tantarelli Franco, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1974 il tribunale di Lanciano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1047, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, comma secondo, 29 p.p., 30, commi penultimo ed ultimo, 136, comma primo, della Costituzione, nonché dell'art. 6 nn. 1 e 2 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo, in quanto contrario ai principi di ragionevolezza, ed in particolare del tempo ragionevole, dell'intangibilità del giudicato e dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa.

Considerato che successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza in epigrafe e alla costituzione della parte e all'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata pubblicata la legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia) la quale sostituisce all'art. 250 del codice civile il proprio art. 102; all'articolo 270 del codice civile il proprio art. 114, il quale dispone che l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è imprescrittibile, abroga con il proprio art. 115 gli artt. 271 e 272 del codice civile e all'art. 232 prescrive che le nuove disposizioni relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della entrata in vigore della legge;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché, in riferimento alla predetta nuova disciplina, valuti la rilevanza della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.